

COPIA



COMUNE DI TAURIANOVA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Codice Fiscale 82000670800
Piazza Libertà

Deliberazione n° 25 in data 26/11/2019	Pubblicata il _____ Immediatamente eseguibile SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
---	---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

(D.P.R. 27 APRILE 2018)

Oggetto:

Atto di indirizzo per la gestione degli atti finalizzati alla rilevazione della massa passiva e per la separata amministrazione dei fondi vincolati.

L'anno 2019 addì ventisei del mese di novembre, alle ore 17.30, nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nelle persone dei Commissari:

Risultano presenti:

	Presenti	Assenti
1 Gullì Salvatore	X	
2 Santoro Antonio Giuseppe	X	
3 Saffioti Caterina	X	
	3	0

giusta Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2018.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Saffioti Caterina.

Assume la Presidenza il Dott. Gullì Salvatore.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO:

- che il Comune di Taurianova, con delibera del Consiglio comunale n. 66 del 23 novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. e ii. (TUEL);
- che con D.P.R. del 27 aprile 2018 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell'OSL in data 18 maggio 2018;
- che l'OSL si è insediato in data 22 maggio 2019
- che con deliberazione n.1, in data 22.05.2018 è stato dato avviso in ordine all'avvio della procedura di rilevazione delle passività, con invito ai creditori, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, a presentare, entro il termine di 60 giorni, apposita istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- che con deliberazione n.3/2018 questo OSL ha concesso proroga ai creditori a presentare istanza di ammissione, fino al 21/08/2018;
- che l'articolo 252, comma 4 del TUEL, prevede che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ovvero nel caso de quo entro il 31.12.2017;
- che l'art. 254, comma 3 del TUEL, stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono compresi:
 - a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
 - b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 248, comma 2;
 - c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;

- l'art. 258 del TUEL prevede, in alternativa alla procedura ordinaria, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo al comma 1: *"L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione."*
- che al fine di accelerare le operazioni di risanamento dell'Ente e di giungere, ad un immediato ristoro dei creditori, seppure limitato, l'OSL – giusto atto deliberativo n.23 del 12.11.2019 i.e. - proporrà al Comune di Taurianova l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, di cui all'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

VISTA la propria deliberazione n.5 del 7.3.2019, recante ad oggetto "Gestione somme vincolate", che con la presente deliberazione viene integrata e rettificata nelle parti con questa discordanti;

CONSIDERATO di dover procedere alla fissazione dei criteri e delle procedure di liquidazione della massa passiva in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.

RICHIAMATO l'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento progressivo, che prevede:

- al comma 2: *"..... L'ente locale dissestato è tenuto a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare,, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione";*
- al comma 3: *"L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito (riconosciuto), in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad*

ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione (da parte del creditore). A tal fine, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'attestazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";

- *al comma 4: "l'organo straordinario di liquidazione l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio";*
- *al comma 7 "E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti";*

VISTO:

- il D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, nel modificare l'art. 1, comma 457 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, che a sua volta modifica l'art. 2-bis del D. L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha conseguentemente disposto (con l'art. 36, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione";
- l'articolo 2 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160 ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto dall' art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n, 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo straordinario di liquidazione con gestione

separata, nell' ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell' Organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;

- la circolare del Ministero dell'Interno n.21 del 20 settembre 1993, laddove chiarisce (p.101 primo periodo) che la liquidazione delle spese delle gestioni vincolate compete all'organo straordinario di liquidazione che, laddove ritenga opportuno, può procedere al pagamento anche prima dell'approvazione del piano di estinzione, previa verifica delle condizioni di regolarità della spesa previste dalla legge;

RITENUTO CHE

- i criteri individuati dalla citata circolare del Ministero dell'Interno n.21 del 20 settembre 1993 in relazione alle gestioni vincolate devono ritenersi ancora validi ed applicabili, in quanto l'atto è stato emanato in attuazione della previgente normativa, che, analogamente a quella in vigore a seguito della novella del 2016, affidava all'Organo Straordinario di Liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;
- la stessa Direzione centrale della finanza locale, organo del Ministero dell' Interno, nel parere reso alla Commissione Straordinaria di Liquidazione di Caserta (nota prot.n.91410 del 24 luglio 2017), ha sostanzialmente fatto propri tali criteri, precisando che l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, affidati all'Organo Straordinario di Liquidazione, " è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione, restando ferma la facoltà dell'Organo Straordinario della Liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori";
- la nota citata precisa, altresì, che l'amministrazione dei residui relativi alle gestioni vincolate *"verrà gestita separatamente [...] al fine precipuo di garantire il mantenimento del persistente vincolo di destinazione delle medesime risorse senza commistioni con la contemporanea gestione dei residui attivi e passivi relativi a risorse non vincolate"*;

TENUTO CONTO dell'atto di orientamento emanato in data 26 ottobre 2018 dall'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli enti locali, ex art. 154, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000, sulla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario;

RILEVATO CHE il predetto atto di orientamento recita:

- *La gestione dei residui attivi e passivi ai fondi a gestione vincolata nei Comuni dissestati di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione deve avvenire attraverso il coinvolgimento dell'Ente locale interessato affinché allo stesso sia garantito il supporto conoscitivo costante necessario per la prosecuzione di eventuali progetti e/o programmi ad esse connessi e per avere piena certezza circa la portata e la concreta attuazione dell'azione di risanamento;*
- *Il coinvolgimento dell'Ente locale potrà essere realizzato tramite il ricorso ad un'intesa di carattere procedimentale, concordata con l'OSL, afferente la gestione delle obbligazioni relative ai predetti fondi con lo scopo di consentire, all'Ente stesso, un'anticipata conoscenza dei risultati della gestione straordinaria in funzione dell'eventuale formulazione di indicazioni operative, con particolare riguardo ai rapporti scaturenti dalla gestione dei fondi in argomento che non si esauriscano nel perimetro temporale della gestione della OSL, ma possano sortire effetti anche sulla futura gestione dell'Ente;*
- che è interesse dell'Amministrazione procedere speditamente alla liquidazione integrale delle somme vincolate al fine di rendicontare le spese dei finanziamenti assegnati e ricevere, nei casi di contributi a rendicontazione, l'accredito delle relative somme;

CONSIDERATO CHE

- è opportuno, data la sostanziale novità della questione e la complessità della gestione dei fondi vincolati nel bilancio comunale, definire in termini

- generalmente la condotta che questo Organo straordinario di liquidazione terrà di fronte a domande di pagamento a valere su gestioni vincolate in bilancio;
- sarà, comunque, necessario valutare in ogni singolo caso la sussistenza delle ragioni di opportunità che, a mente delle citate circolari ministeriali, consentono il pagamento delle spese relative alle gestioni vincolate, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione e, comunque, nei limiti delle disponibilità di cassa;

VISTO

- la Legge Costituzionale n. 3/2001;
- il titolo VIII – Capi II e III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti Locali dissestati";
- l'art. 31, comma 15, della legge n. 289/2002;
- l'art. 33 del D.L. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, che dispone in merito alle risorse per proporre a tutti i creditori ammessi alla massa passiva la transazione nei termini di cui sopra ovvero, alternativamente, a garantire le risorse per effettuare gli accantonamenti, nel caso in cui venga rifiutata la proposta di transazione;
- l'articolo 5 della Legge n. 104/2004 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;

RITENUTO opportuno definire in termini generali le linee guida che dovranno essere seguite dagli Uffici dell'Ente per il corretto ed ordinato svolgimento degli adempimenti istruttori riguardanti l'ammissione delle istanze dei creditori a massa passiva, nonché le "domande di pagamento", a valere su gestioni vincolate e le procedure di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie già a disposizione;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

La premessa narrativa è parte contingente e sostanziale con valore di motivazione del presente dispositivo.

Di definire i criteri da adottare per la procedura di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie a disposizione, stabilendo quanto segue:

1. per i crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità alla massa passiva, presentate dai creditori e registrate in ordine cronologico al protocollo generale dell'Ente, verranno proposte le transazioni sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze e delle risorse disponibili.

Tali istanze, prioritariamente dovranno essere riscontrate agli atti del Servizio Finanziario, al fine di verificare se sussistano le determinazioni di liquidazione già adottate dai competenti Uffici, idonee a verificare la certezza, la liquidità ed esigibilità dei crediti medesimi.

In caso di riscontro negativo, le istanze di cui sopra saranno inviate, a cura del Servizio Finanziario, ai Responsabili degli Uffici che, per quanto attiene ai debiti di bilancio, avranno cura di perfezionare il prescritto iter amministrativo finalizzato alla liquidazione del credito; a tal fine la relativa attività sarà svolta avvalendosi di apposita scheda di rilevazione "allegato A" che dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente e restituita in uno alla documentazione giustificativa, entro il termine di giorni 60 dalla richiesta, ai sensi dell'art. 254, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Analogo procedimento amministrativo dovrà essere seguito ai fini della rilevazione dei debiti fuori bilancio, per i quali dovrà essere compilata e sottoscritta apposita scheda come da "allegato B".

Con analogo procedimento dovranno essere gestite le istanze di pagamento dei crediti relativi ai fondi a gestione vincolata, ovvero dovranno essere istruite con le medesime modalità seguite per i crediti ordinari di cui sopra. Per questa tipologia di crediti dovrà, in ogni caso, essere acquisita agli atti del fascicolo la relativa istanza di pagamento. I Responsabili del procedimento devono precisare, nella scheda di rilevazione "allegato C", l'esistenza del vincolo, gli atti da cui deriva il vincolo, corredandola da formale determina di liquidazione e dettagliato resoconto.

In proposito si precisa che per le istanze di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano somme a destinazione vincolata già incassate dal Comune e disponibili sull'apposito conto del Tesoriere comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, previa verifica della documentazione giustificativa della spesa e di un dettagliato resoconto finanziario - a cura del Responsabile dell'Ufficio interessato -, potrà autorizzare l'emissione del relativo mandato con prelievo dall'apposita contabilità.

In caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano residui attivi da riscuotere previa rendicontazione della spesa a soggetti terzi, l'Organo straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo, potrà autorizzare l'emissione dell'ordinativo di pagamento solo in presenza della relativa copertura finanziaria, dopo la rendicontazione delle spese già eseguite e la riscossione del credito da soggetti terzi.

Invece, in presenza di un'istanza di pagamento di un credito di gestione vincolata, con impegno di spesa cui corrispondano somme a destinazione vincolata già incassate dall'Ente e disponibili in cassa e/o residui attivi non riscossi, di importo complessivamente inferiore ai residui passivi registrati sullo specifico fondo a gestione vincolata, l'Organo straordinario di liquidazione, potrà autorizzare la spesa solo nei limiti delle risorse effettivamente accertate ed effettivamente acquisite all'Ente, non potendo gravare per l'eccedenza sui mezzi ordinari della gestione liquidatoria.

2. i crediti del personale, dipendente del Comune di Taurianova, per emolumenti potranno essere erogati anticipatamente rispetto agli altri crediti, trattandosi di crediti privilegiati e non suscettibili di riduzione;
3. in riferimento alle istanze pervenute oltre il termine di scadenza previsto dall'avviso di insinuazione nella massa passiva, saranno inserite - nel rispetto dell'ordine cronologico delle date di ricezione al protocollo dell'ente - nella massa passiva per consentire il loro soddisfacimento, in considerazione che l'OSL non ha ancora proceduto alle transazioni;
4. ai creditori che non hanno presentato istanza di ammissione alla massa passiva ed inseriti d'Ufficio su richiesta del Comune di Taurianova, verrà

proposta la transazione, in base all'anzianità del credito, successivamente ai creditori istanti, senza seguire l'ordine cronologico delle richieste, previa accettazione dei creditori di produrre l'istanza di ammissione e contestuale accettazione della proposta di transazione, ex art. 258, comma 3, del TUEL, con la specificazione che in caso di mancata accettazione della proposta, il credito in questione non sarà inserito nella rilevazione della massa passiva, stante la mancata esplicita richiesta di ammissione in tal senso da parte del creditore;

5. gli eventuali crediti vantati dal Comune di Taurianova nei confronti della gestione liquidatoria, saranno trattati per ultimi;
6. di proporre ai creditori la transazione, utile a definire transattivamente i crediti ammissibili, secondo gli schemi di cui alle lettere "A", "B", "C" e "D", che allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7. di fissare le percentuali di cui al citato art. 258, comma 3, nella seguente misura:
 - a) 40% del credito riconoscibile per i crediti risalenti dall'esercizio 2014;
 - b) 45% del credito riconoscibile per i crediti risalenti dall'esercizio 2008 all'esercizio 2013;
 - c) 50% del credito riconoscibile per i crediti risalenti dall'esercizio 2007 e precedenti;
 - d) Per i crediti di cui ai sub punti b) e c) di importo superiore ad euro 500.000,00 si stabilisce la percentuale del 40%;
8. In relazione al precedente punto 7) si specifica che, al fine della definizione dell'esercizio finanziario di riferimento, verrà assunta la data della fattura per tutte le prestazioni fatturate, mentre per i crediti non fatturati verrà preso a riferimento l'esercizio in cui l'obbligazione sorta divenendo credito certo, liquido ed esigibile (determina di liquidazione, etc.). Nel caso in cui la determina è successiva all'anno 2017, il credito sarà considerato, ai fini dell'inserimento nella massa passiva, sorto nell'anno 2017. Nel caso di debiti fuori bilancio l'anno di riferimento sarà l'anno 2017, qualora non

risulti fattura agli atti dell'OSL, ovvero l'anno di emissione nel caso di sentenza passata in giudicato;

9. le proposte di deliberazione saranno, in ogni caso, precedute da atto deliberativo nel quale sarà individuato, sia singolarmente che a gruppi sulla base delle risorse disponibili, gli importi transabili e le percentuali di cui all'art. 258, comma 3, del TUEL, come sopra indicate, che verranno proposte ai creditori;
10. di invitare i creditori per sottoporre loro la proposta transattiva ovvero trasmettendola per raccomandata A/R o per posta elettronica certificata;
11. di invitare il creditore a transigere sull'insieme risultante da tutti i suoi crediti, con accettazione o rifiuto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna della proposta transattiva. In caso di accettazione della transazione il creditore sottoscriverà espressa rinuncia ad ogni altra pretesa, inclusi interessi e partite accessorie diverse, come da schema "B" allegato alla presente;
12. di provvedere entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta sottoscrizione ed acquisizione della transazione, mediante atto deliberativo, alla liquidazione del credito transatto e relativo pagamento, fatte salve le verifiche di regolarità contributiva e fiscale del soggetto creditore (Agenzia Entrate Riscossione/DURC/tributi comunali) e fatti salvi eventuali atti di cessione del credito. L'OSL in ogni caso si riserva la facoltà di verificare posizioni debitorie nei confronti del Comune di Taurianova, riferite agli esercizi finanziari di propria competenza, da parte dei soggetti beneficiari dei crediti riconosciuti, in tale circostanza si procederà d'ufficio ad attivare le relative compensazioni. Decorso infruttuosamente il termine dei 30 (giorni) giorni sopra menzionato, si procederà ad effettuare l'accantonamento, in conformità all'art. 258, comma 4.
13. Nel caso di somme vincolate l'Organo straordinario di liquidazione effettuerà anche in caso della modalità semplificata, il pagamento integrale del debito riconosciuto, senza proporre offerte transattive;

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata all' Albo Pretorio on line per

quindici giorni consecutivi e, in apposita sezione, sul sito web istituzionale del Comune di Taurianova a cura del Segretario generale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme di legge.

Fatto, letto e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante

Dott. _____(f.to)

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

_____ (f.to)

_____ (f.to)

_____ (f.to)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA di LIQUIDAZIONE

Fto GULLÌ
Salvatore

Fto SANTORO
Antonio Giuseppe

Fto SAFFIOTI
Caterina

IL SEGRETARIO F.F.
Fto Saffioti Caterina

Copia conforme all'originale composta da n.ro/ _____ /fogli per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Saffioti Caterina

Il sottoscritto Segretario

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Taurianova, li 26/11/2019

IL SEGRETARIO F.F.
Fto Saffioti Caterina

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

⇒ Si attesta che la presente deliberazione:

- E' stata affissa a questo Albo Pretorio on-line il _____ Registro n. _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li, _____

Il Responsabile della Pubblicazione
Fto

Il sottoscritto Segretario

ATTESTA

- ❖ CHE la su estesa deliberazione
- A** – E' stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede;
 - B** – E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

NOTE

Li, _____

IL SEGRETARIO F.F.
Saffioti Caterina

Per l'attestazione di cui alle lettere () – () – () – ()

Deliberazione n. ____ del ____ Allegato "A"

COMUNE DI TAURIANOVA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI DEBITI DI BILANCIO

1. Creditore: _____;
2. Oggetto dell'obbligazione: _____
_____;
3. Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (n. e data fattura e/o altra documentazione probatoria): _____;
4. Data/anno in cui è sorto il debito: _____;
5. Importo lordo del debito: _____, di cui capitale: _____, interessi: _____, altri oneri accessori: _____;
6. Causa e fine pubblico conseguiti: _____
7. Cap.di bilancio e anno di riferimento _____;

Sulla base di documentazione acquisita agli atti, **si attesta che** il lavoro, la fornitura o il servizio è stato/a regolarmente eseguito/a.

Si dichiara, sotto la propria responsabilità:

- a) Che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità;
- b) Il parziale pagamento del lavoro, della fornitura, del servizio per l'importo di _____;
- c) Il mancato pagamento del lavoro, della fornitura, del servizio;
- d) Che il lavoro/opera pubblica/fornitura, è stato regolarmente acquisito/a al patrimonio dell'Ente;
- e) Che la prestazione rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'Ente Locale e della quale l'Ente ha tratto utilità ed arricchimento;
- f) Che sulla base di riscontri tecnico – contabili i prezzi sono da ritenersi congrui (1)(2);
- g) Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e segg. del c.c.

Taurinova, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(_____)

Deliberazione n. __ del _____ 2019
Allegato "B"

COMUNE DI TAURIANOVA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

SCHEDA PER ACCERTAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

1. Creditore: _____ ;
2. Oggetto dell'obbligazione: _____

3. Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (n. e data fattura e/o altra documentazione probatoria): _____ ;

4. Data/anno in cui è sorto il debito: _____ ;
5. Importo lordo del debito: _____, di cui capitale: _____, interessi: _____, altri oneri accessori: _____ ;
6. Causa e fine pubblico conseguiti: _____

7. Motivo per il quale non è stato adottato il provvedimento di impegno: _____ ;

Per conoscenza diretta o sulla base di documentazione acquisita agli atti, **si attesta che** il lavoro, la fornitura o il servizio è stato/a regolarmente eseguito/a.

Si dichiara, sotto la propria responsabilità:

- a) Che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità;
- b) Il parziale pagamento del lavoro, della fornitura, del servizio per l'importo di _____ ;
- c) Il mancato pagamento del lavoro, della fornitura, del servizio;
- d) Che il lavoro/opera pubblica/fornitura, è stato regolarmente acquisito/a al patrimonio dell'Ente;
- e) Che la prestazione rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'Ente Locale e della quale l'Ente ha tratto utilità ed arricchimento;
- f) Che sulla base di riscontri tecnico – contabili i prezzi sono da ritenersi congrui (1)(2);
- g) Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e segg. del c.c.
- h) Che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi.

Taurianova, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(_____)

Deliberazione n. ___ del ___ 2019
Allegato "C"

COMUNE DI TAURIANOVA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI DEBITI DA GESTIONE VINCOLATA

- 1.Creditore: _____;
- 2.Oggetto dell'obbligazione: _____
_____;
- 3.Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (n. e data fattura e/o altra documentazione probatoria): _____
_____;
- 4.Data/anno in cui è sorto il debito: _____;
- 5.Importo lordo del debito: _____, di cui capitale: _____, interessi: _____, altri oneri accessori: _____;
- 6.Causa e fine pubblico conseguiti: _____

- 7.Cap.di entrata _____ Cap. di spesa _____ Esercizio finanziario anno _____;
- 8.Esistenza del vincolo _____ Provvedimento/atto da cui deriva il vincolo _____
Documenti allegati: _____;

Sulla base di documentazione acquisita agli atti, **si attesta che** il lavoro, la fornitura o il servizio è stato/a regolarmente eseguito/a.

Si dichiara, sotto la propria responsabilità:

- a) Che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità;
- b) Il parziale pagamento del lavoro, della fornitura, del servizio per l'importo di _____;
- c) Il mancato pagamento del lavoro, della fornitura, del servizio;
- d) Che il lavoro/opera pubblica/fornitura, è stato regolarmente acquisito/a al patrimonio dell'Ente;
- e) Che la prestazione rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'Ente Locale e della quale l'Ente ha tratto utilità ed arricchimento;
- f) Che sulla base di riscontri tecnico – contabili i prezzi sono da ritenersi congrui (1)(2);
- g) Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e segg. del c.c.

Taurianova , li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(_____)